



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



AREA
AFFARI GENERALI
E LEGALI

LA RETTRICE

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Senato Accademico, emanato con Decreto rettorale n. 423, prot. n. 81449 del 31 maggio 2017;

VISTO il Regolamento per le elezioni studentesche, emanato con Decreto rettorale n. 1297, prot. n. 233933 del 1° ottobre 2024 e modificato con Decreto rettorale n. 1478, prot. n. 356003 del 4 dicembre 2025;

VISTO il Decreto rettorale n. 275, prot. n. 52324 del 27 febbraio 2026 che ha modificato e integrato, a seguito della delibera n. 44 del 16 febbraio 2026 del Senato accademico, l'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Senato accademico, introducendo in particolare i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies che prevedono: *"4-bis. Alle sedute del Senato accademico è invitato a partecipare, senza diritto di voto, relativamente ai punti all'ordine del giorno che interessino il dottorato di ricerca, un rappresentante dei dottorandi (nel seguito del testo: uditore), eletto dai rappresentanti dei dottorandi in carica nei Consigli di dipartimento e nei Collegi di dottorato aventi sede amministrativa presso l'Università degli studi di Firenze.*

4-ter. L'uditore di cui al comma 4-bis dura in carica un anno ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.

4-quater. Sono eleggibili i rappresentanti di cui al comma 4-bis il cui mandato abbia durata almeno pari a quello dell'uditore.

4-quinquies. Le modalità di elezione sono stabilite nel decreto rettorale di indizione della procedura elettorale."

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere all'indizione dell'elezione di un rappresentante dei dottorandi quale uditore in Senato accademico per la durata di un anno,

DECRETA

Art. 1 - Indizione

1. Sono indette per il **giorno 8 aprile 2026** le elezioni per la nomina di un rappresentante dei dottorandi quale uditore in Senato accademico per la durata di un anno.

Art. 2- Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto al voto tutti i rappresentanti dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento di Ateneo e nei Collegi di dottorato aventi sede amministrativa presso l'Università degli studi di

Settore Affari Istituzionali

Ufficio Elezioni, Nomine e Attività Normativa

Piazza San Marco n. 4 – 50121 Firenze

e-mail: affari.istituzionali@unifi.it

pec: ufficio.affarigenerali@pec.unifi.it

tel: 055 2756518

Firenze, regolarmente iscritti, entro il giorno precedente a quello in cui si recano a votare, ai Corsi di dottorato di ricerca per l'anno accademico 2025/2026.

2. Sono eleggibili i rappresentanti dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento di Ateneo e nei Collegi di dottorato aventi sede amministrativa presso l'Università degli studi di Firenze che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, possono garantire una permanenza in carica pari, almeno, al mandato da espletare.

Art. 3 – Sistema elettorale

1. L'elezione ha luogo con il sistema nominale maggioritario senza presentazione di candidature. È eletto il dottorando che ha ricevuto il maggior numero di voti; in caso di parità di numero di preferenze ricevute è eletto il più giovane d'età.

Art. 4 – Piattaforma di voto

1. La procedura elettorale si svolge mediante voto elettronico a distanza ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento per le elezioni studentesche.
2. La procedura telematica con espressione del voto a distanza si svolge tramite l'utilizzo di una piattaforma di voto telematico ELIGO, in modo da garantire, nell'espressione del diritto di voto i principi di personalità ed eguaglianza, libertà e segretezza.
3. L'elettore può accedere al sistema con le proprie credenziali uniche di Ateneo ed esprimere, una volta aperta la votazione, il proprio voto.
4. L'accesso al sistema di e-voting può avvenire tramite Pc, smartphone o tablet personale dell'elettore.
5. Il sistema verifica che il votante sia abilitato e non abbia già votato, raccoglie quindi il voto espresso dall'elettore.
6. I voti sono registrati con un protocollo di crittografia avanzata e non sono consultabili o modificabili da nessuno fino alla fine delle votazioni. Al termine delle votazioni la Commissione di seggio chiude le votazioni e avvia lo spoglio dei dati utilizzando la chiave di decodifica, i dati di voto vengono automaticamente de-crittografati e il sistema produce un report immediato dei risultati in formato non modificabile che viene certificato dal sistema. La Commissione procede, sulla base di quanto restituito dal sistema, alla verbalizzazione di tutti gli atti della procedura.

Art. 5- Modalità di voto

1. Le elezioni si svolgono con modalità telematica, con espressione del voto a distanza, secondo quanto prescritto dall'art. 4 del presente decreto.

2. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
3. Per votare il dottorando può collegarsi con le credenziali uniche di Ateneo alla piattaforma di voto al link pubblicato a cura dell'Ufficio Elezioni, Nomine e Attività Normativa sul sito web di Ateneo dedicato.
4. Il seggio elettorale telematico, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per le elezioni studentesche, resta aperto per la votazione l'**8 aprile 2026 dalle ore 9:00 alle ore 18:00**.
5. La sede fisica della Commissione di Seggio viene indicata nel Decreto rettorale di costituzione della Commissione medesima, pubblicato sul sito web di Ateneo dedicato alle elezioni delle rappresentanze studentesche.

Art. 6 – Validità delle votazioni

1. L'elezione del rappresentante del dottorando quale uditore in Senato accademico, se il numero dei votanti non supera il dieci per cento del numero degli elettori, è comunque valida.

Art. 7 – Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio avviene mediante utilizzo del sistema di votazione elettronico di Ateneo. Esso fornisce i dati sulla partecipazione e sull'esito del voto in formato non modificabile. Le operazioni di scrutinio sono svolte dalla Commissione di Seggio, la quale si avvale del supporto dell'Ufficio Elezioni, Nomine e Attività Normativa.
2. Dell'operazione elettorale fa fede il verbale della Commissione di Seggio.

Art. 8 – Durata in carico dell'eletto e surrogazioni

1. Dell'esito della votazione viene data pubblicità ufficiale sul sito web dell'Ateneo.
2. L'eletto dura in carica per un anno ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente. L'incarico decorre dalla data del decreto di nomina e comunque fino al successivo rinnovo della rappresentanza.
3. L'eletto che nel corso del mandato si dimette o perde i requisiti richiesti per ricoprire la carica viene sostituito dal primo dei non eletti; il rappresentante dei dottorandi cessa comunque dalla carica con la nomina del nuovo eletto.

Art. 9 - Commissione di Seggio

1. Con decreto rettorale è costituita la Commissione di Seggio. Trova applicazione l'art. 12 del Regolamento per le elezioni studentesche.



2. Tutte le comunicazioni alla Commissione di Seggio devono essere trasmesse dagli interessati dalla propria mail istituzionale alla seguente mail di funzione: affari.istituzionali@unifi.it

Art. 10 - Protezione dati

1. E' fatto divieto a chiunque acceda a dati relativi al presente procedimento, il cui accesso è limitato da credenziali personali di ateneo, di darne diffusione in qualsiasi modalità.

Art. 11 – Responsabile del procedimento e norma di rinvio

1. Il presente decreto è reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo e sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

2. Il responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Benedetti, Dirigente dell'Area Affari Generali e Legali dell'Università degli Studi di Firenze.

Firenze,

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Visto del Dirigente competente
Dott. Massimo Benedetti